

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, lettera c), della legge 157/1992, relativo ai centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 8 bis, comma 1, della legge regionale 6/2008, che elenca le tipologie di zone destinate a protezione della fauna e, in particolare, la lettera c) concernente i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la Regione esercita la funzione relativa all'istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

Visto l'art. 8 bis, comma 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale, in attesa del Piano faunistico regionale, gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di riproduzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale;

Vista la nota del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali dd. 27/01/2011, recante proposta di indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di riproduzione della fauna selvatica;

Visto il verbale della seduta del Comitato faunistico regionale, tenutasi in data 8 febbraio 2011, approvato in data 18 agosto 2011;

Visto il parere del Comitato faunistico regionale n. 2/2011, espresso nella suddetta seduta dell'8 febbraio 2011, favorevole alla citata proposta di indirizzi;

Ritenuto di approvare gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di riproduzione della fauna selvatica, come formulati nella citata nota dd. 27/01/2011;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di riproduzione della fauna selvatica sono approvati nel testo di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.